

# ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI DI PINEROLO

FONDATA NEL 1848

PRIMA ASSOCIAZIONE OPERAIA SORTA NEL REGNO

— 0000 —

MUTUO SOCCORSO - CASSA CRONICI - BIBLIOTECA CIRCOLANTE

— 0000 —

PRESIDENTE ONORARIO

S. M. VITTORIO EMANUELE III

— 0000 —

PREMIATA

- con Medaglia di Bronzo all'Esposizione Generale di Torino 1884  
» Medaglia di Bronzo del Min. d'Agr. Ind. e Comm. 1885  
» Medaglia d'Argento all'Esposizione Gen. di Torino 1898  
» Medaglia d'Argento del Min. d'Agr. Ind. e Comm. 1901  
» Diploma di Gran Premio all'Esposiz. Gen. di Torino 1911  
» Medaglia di Bronzo del Min. d'Agr. Ind. e Comm. 1911  
» Medaglia d'argento al Concorso Nazionale 1914  
» Medaglia d'oro all'Espos. Naz. ed Internaz. di Torino 1928  
» Medaglia di bronzo della Cassa di Rispar. di Torino 1928

Eretta in Ente Giuridico con Ordinanza del Tribunale  
del 26 Dicembre 1906

— 0000 —

## STATUTO-REGOLAMENTO



SEDE SOCIALE

VIA SILVIO PELLICO, 7 - CASA PROPRIA







# ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI DI PINEROLO

FONDATA NEL 1848

PRIMA ASSOCIAZIONE OPERAIA SORTA NEL REGNO

— o o o o —

MUTUO SOCCORSO - CASSA CRONICI - BIBLIOTECA CIRCOLANTE

— o o o o —

PRESIDENTE ONORARIO

S. M. VITTORIO EMANUELE III

— o o o o —

## PREMIATA

- con Medaglia di Bronzo all'Esposizione Generale di Torino 1884  
» Medaglia di Bronzo del Min. d'Agr. Ind. e Comm. 1885  
» Medaglia d'Argento all'Esposizione Gen. di Torino 1898  
» Medaglia d'Argento del Min. d'Agr. Ind. e Comm. 1901  
» Diploma di Gran Premio all'Esposiz. Gen. di Torino 1911  
» Medaglia di Bronzo del Min. d'Agr. Ind. e Comm. 1911  
» Medaglia d'argento al Concorso Nazionale 1914  
» Medaglia d'oro all'Espos. Naz. ed Internaz. di Torino 1928  
» Medaglia di bronzo della Cassa di Rispar. di Torino 1928

**Eretta in Ente Giuridico con Ordinanza del Tribunale  
del 26 Dicembre 1906**

— o o o o —

# STATUTO-REGOLAMENTO



SEDE SOCIALE

VIA SILVIO PELLICO, 7 - CASA PROPRIA



---

Soc. An. Unitipografica Pinerolese - 1930-VIII



## SOCI FONDATORI<sup>1</sup>

---

ROSSI ANTONIO, *meccanico* - Promotore

Primo Presidente

BREZZIO MATTEO, *calzolaio*

GONELLA VINCENZO, *indoratore*

ERCOLE GIOVANNI, *sarto*

CARANZANO GIOVANNI, *falegname*

SIGNORELLI GIOVANNI, *sarto*

ANDRÀ BERNARDO, *falegname*

BRERO FRANCESCO, *falegname*

BOERO GIOVANNI, *falegname*

ALIXANDRO GIUSEPPE, *decoratore*

GELATO GIACOMO, *capo-mastro muratore*

---

(1) Vedi a questo proposito:


*La Libertà*, giornale di Pinerolo, anno 1848, n. 6  
(16 febbraio).

*Gazzetta di Pinerolo*, anno 1888, n. 22-23-24 (2-9-16  
giugno).

*La Lanterna Pinerolese*, anno 1888, n. 24 (16 giugno).

*Atti Sociali*, 11 febbraio 1866 e 12 maggio 1867.







---

## CENNI STORICI

---

È per l'Associazione Generale Operaia di Pinerolo non lieve vanto l'aver dato, per prima nella Patria nostra, vita ed impulso ai Sodalizi degli operai, i quali esercitano la santa missione di affratellare ed unire i figli del lavoro in un vincolo di reciproca solidarietà, provvedono ai loro più urgenti bisogni nei casi di malattia e sono mezzi efficaci di progressivo miglioramento morale ed economico.

Certamente i pochi operai raccolti il 12 ottobre dell'anno 1848 in casa *Garçin*, nel vicolo ora denominato appunto della *Società Operaia*, non avrebbero creduto che l'ideale del Mutuo Soccorso e della Previdenza dovesse in pochi anni estendersi così grandemente, tanto che ora non havvi Comune italiano ove il loro nobile esempio non sia stato seguito.

Il filantropico divisamento di fondare in Pinerolo una Associazione, alla quale potessero iscriversi operai di ogni arte e mestiere, e perciò diversa dalle così dette Classi e dalle Confraternite, uniche associazioni prima d'allora permesse, fu accolto assai favorevol-



mente dai lavoratori pinerolesì. La tassa d'ammessione era stabilita in cent. 50 e la quota in cent 20 per caduna settimana.

Alcune benemerite persone tosto si occuparono per dotare l'Associazione di un vessillo tricolore, che allora esprimeva il vivo desiderio dell'Italia una ed indipendente. Appena consegnata la nuova bandiera si deliberò di inaugurare con una festa solenne la fondazione della Associazione.

Nel vasto locale del Convento degli Oblati, ora Ricovero di Mendicità, il 18 febbraio 1849 ebbe luogo il pranzo sociale con l'intervento di oltre 400 persone. Il Municipio volle onorare la festa inviandovi una Deputazione espressamente delegata dal Consiglio. La Guardia Nazionale, intervenendo in corpo, volle anch'essa aumentare la solennità concedendo gratuitamente la sua musica. Sul finire del pranzo si fece una raccolta che fruttò la somma di L. 170, a favore della eroica Venezia. Alla sera il Municipio e la Guardia Nazionale vollero ancora offrire a loro spese una veglia danzante nel Teatro Sociale.

Quella festa inaugurale non poteva riuscire più solenne, nè meglio rappresentare l'unione fra i diversi ceti e l'unanime desiderio del benessere operaio.

In breve tempo l'Associazione si trovò in grado di provvedere a' suoi impegni verso gli associati; ed in Assemblea Generale delli 29 aprile 1849, fu approvato il suo primo Regolamento, il quale fu munito della Sovrana autorizzazione con Regio Decreto 10 luglio successivo.



L'Associazione rassodavasi sempre più sia materialmente che moralmente, tantochè in parecchi Congressi di Associazioni operaie, ai Deputati Pinerolesi venivano date speciali prove di deferenza e di omaggio, e principalmente al Congresso di Asti, nel 1853, in cui fu proclamato a Presidente onorario del Congresso il Presidente dell'Associazione Pinerolese, signor ANTONIO PITTAVINO.

Ma nel 1854 il colèra fece orrenda strage nel territorio di Pinerolo, massime nella classe operaia indigente, dimodochè i continui sussidi corrisposti dalla Associazione ai suoi membri colpiti dal micidiale morbo, nonchè i soccorsi straordinari accordati ai congiunti superstiti dei Soci defunti, esaurirono le finanze sociali; e per far fronte agli impegni assunti dall'Associazione ed ai cresciuti bisogni dei suoi membri, si dovette ricorrere al mezzo di raddoppiare temporaneamente i tributi sociali; queste spese ridussero l'Associazione in procinto di sciogliersi per grande diminuzione di Soci e per insufficienza di mezzi.

Però, scomparso finalmente il fatal morbo, a poco a poco l'Associazione si riebbe, riacquistando molti dei Soci che avevano cessato di farne parte; e nel 1856 adottavasi il suo secondo Regolamento, che, salvo alcune lievi modifiche, era stato compilato sulle stesse norme di quello del 1849.

Ad un terzo Regolamento, approvato in adunanza generale delli 15 giugno 1862, vennero aggiunte, in apposita appendice, le prime norme stabilite per il funzionamento di una Cassa di Riserva o di Croni-



cismo, adottate ad unanimità dall'Assemblea Generale delli 5 ottobre 1862; e col 1° gennaio 1863 tale Cassa cominciò a funzionare, assicurando ai Soci inabili al lavoro per vecchiaia o malattia cronica un sussidio, che sino al termine del 1872, si mantenne in cent. 50 al giorno.

Nel 1864 venne nominato un Comitato allo scopo di comperare all'ingrosso generi alimentari di prima necessità per distribuirli fra i Soci al minor prezzo possibile; ciò diede origine al Magazzino di Previdenza, costituitosi poi in Magazzino Cooperativo di Consumo.

Il 19 maggio 1867 fu solennemente festeggiato il XVIII anniversario della fondazione del Sodalizio. Grande fu il concorso delle Associazioni Consorelle e notevole la festa per l'intervento delle Autorità locali e per l'accorrenza numerosa di Soci e di pubblico. Doveva presenziare l'Eroe di Caprera, GIUSEPPE GARIBALDI, sintesi di tutte le aspirazioni popolari, ma, impedito da gravi cure, Egli inviava un telegramma ed un ricordo consistente in un quadro col suo ritratto.

In tale ricorrenza fu scoperta la lapide posta a ricordo del luogo dove fu fondata la prima Associazione Operaia Italiana. L'epigrafe suona così:

QUI NEL 1848  
ALCUNI ARTIGIANI  
LA SOCIETÀ OPERAIA PINEROLESE  
PRIMA IN ITALIA  
CREAVANO



Nel 1870 l'Associazione acquistò nel concentrico della città una casa per conveniente e stabile sua sede, occupando nella stessa casa diversi locali per l'esercizio della Panetteria sociale e del Magazzino di Previdenza.

A perenne ricordo della sua fondazione e del Risorgimento Nazionale, l'Associazione conserva, come preziosa reliquia, la sua prima bandiera che venne sostituita da altra inaugurata con solenne festa sociale delli 11 maggio 1879, allorquando, con generale acclamazione, fu accolta la proposta del socio PIETRO GIODA di offrire la Presidenza onoraria del Sodalizio al Re UMBERTO I, che si degnò di accettarla con lettera in data 30 maggio 1879.

Il Regolamento approvato nel 1862, venne, a partire dal 1° gennaio 1873, sostituito con un altro, il quale rimase in vigore fino a tutto l'anno 1886.

Però nel 1882 l'Assemblea Generale già modificava in questo detto Statuto, abolendo le varie sezioni della categoria Soci effettivi, e nel 1883 l'Assemblea Generale approvava l'attuale regolamento speciale per la Cassa Cronici, entrato in vigore il 1° gennaio 1884, col quale fu abolito il sussidio fisso di cent. 75 al giorno, e ne fu stabilito uno variabile, limitato alle entrate annuali di detta Cassa, ripartite fra il corrente numero dei Soci cronici.

Nel 1886 il Presidente cav. DOMENICO BRUN, riassumendo tutte le modificazioni già approvate dalle scorse Assemblee, e portandone altre richieste dai tempi, presentava un nuovo Statuto-Regolamento che



veniva approvato nell'Assemblea Generale dei Soci del 24 ottobre stesso anno.

Nei giorni 9, 10 e 11 giugno 1888, l'Associazione festeggiava solennemente il quarantesimo anniversario della sua fondazione. Oltre a cento Associazioni Consorelle accettavano l'invito di venire a condividere la gioia di tale ricorrenza, e le autorità comunali e militari e i cittadini tutti largamente concorrevano per rendere più imponenti e grandiosi tali festeggiamenti.

Nel settembre del 1893, in occasione delle grandi manovre svoltesi nei territori di Saluzzo e di Pinerolo, S. M. il RE UMBERTO I visitava la nostra città, e l'Associazione degli Operai rendeva il dovuto omaggio al suo Presidente Onorario, il quale, con munifico pensiero, ed a testimoniare la sua alta soddisfazione per le accoglienze ricevute e l'affetto che nutriva verso la classe operaia, volle elargire la somma di lire *mille* alla nostra Associazione.

Il Sodalizio, che già all'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884 aveva meritato la Medaglia di Bronzo, veniva, all'Esposizione Generale Italiana, tenutasi in Torino nel 1898, giudicato degno del Diploma di Medaglia d'Argento.

In questo stesso anno l'Associazione celebrava solennemente il cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

L'Associazione, sorta collo Statuto del Regno, volle, con gentile pensiero, unire le feste del suo giubileo cinquantenario con quelle che si celebravano



in quei giorni a Torino per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto, promuovendo fra le Associazioni operaie locali e del Circondario una gita operaia all'Esposizione Generale Nazionale di Torino.

Tutte le Associazioni Operaie della Città e moltissime del Circondario vi parteciparono. La numerosa comitiva composta di 2094 persone, rappresentanti le Associazioni aderenti, veniva ricevuta alla stazione di P. N. dal Presidente del Comitato esecutivo dell'Esposizione on. VILLA, da tutti i membri del Comitato dei ricevimenti e da oltre cinquanta Associazioni Operaie con Bandiere e Musiche.

Il numeroso corteo, preceduto da un nucleo di antichi ex-tamburini in divisa, dalla Banda dell'Associazione Generale Operaia di Torino, dalla Fanfara dei Giovani della Congregazione di Carità e dalla Banda Municipale di Pinerolo, si recò alla Sede dell'Associazione Generale Operaia, dove veniva offerto il vino d'onore.

Quindi il corteo si recava al Palazzo Municipale a rendere omaggio al Sindaco. Nel cortile di detto Palazzo, la Società Corale Pinerolese *La Minerva*, eseguiva vari cori composti per la circostanza.

L'esito splendido di detta gita operaia, mentre fu per la nostra antica Associazione un titolo d'onore, riuscì pure una brillante manifestazione della solidarietà che, fra le diverse Associazioni della Città e del Circondario, si mantiene coll'Associazione Madre, le cui nozze d'oro non potevano



avere più bella testimonianza di fratellvole amore e di cordiale simpatia.

Intanto, per le mutate condizioni della vita morale ed economica dell'operaio, l'Associazione sentiva il bisogno di apportare allo Statuto-Regolamento alcune modificazioni ed aggiunte, che ormai si rendevano indispensabili, ed il Consiglio di Rappresentanza, in seduta del 20 maggio 1900, invitava il socio PIETRO TERRESTRE a studiare ed a proporre quelle migliori e più acconcie riforme affinchè la nostra Associazione potesse maggiormente esplicare la benefica sua azione verso i Soci, e così divenire sempre più forte e numerosa.

Il Socio PIETRO TERRESTRE, accettava di buon grado l'onorifico e delicato incarico, e il 20 agosto, stesso anno, presentava all'On. Commissione permanente l'abbozzo di un nuovo Statuto-Regolamento, accompagnato da una elaborata Relazione in cui riassumeva le principali innovazioni proposte, il loro scopo, la loro importanza e l'essenziale loro giustificazione. Tre erano gli scopi principali a cui tendevano le modificazioni ed aggiunte proposte:

1° Rendere più facile e meno gravoso agli operai l'ammissione all'Associazione;

2° Ridurre a pochissimi, cioè ai soli indispensabili, i doveri dei Soci verso l'Associazione, ed offrire ai medesimi i maggiori vantaggi possibili;

3° Togliere ogni causa di attrito fra i Soci.

Poggiando su tali basi, il Relatore proponeva ve-



nisse accordata ai nuovi Soci la facoltà di pagare la tassa d'ammissione in sei rate mensili; fosse ridotta alla metà la detta tassa ai Soci ammessi in gruppi di dieci, e condonata ai gruppi di venti; venissero facilitate le modalità per la domanda di ammissione; fosse tolta ai Soci e affidata all'Amministrazione la sorveglianza dei Soci malati; venissero ridotte le multe ed attenuate le penalità ai Soci in ritardo al pagamento; fosse fatto obbligo al Medico sociale di presentare egli stesso la dichiarazione di malattia alla Sede; fossero stabiliti premi di incoraggiamento ai Soci e ai figli dei Soci frequentanti le Scuole elementari o professionali comunali; si istituisse una Biblioteca Circolante ad uso dei Soci; fossero stabilite e specificate le occasioni in cui la Bandiera deve esporsi al balcone oppure uscire dalla Sede Sociale, ecc.

La Commissione permanente, composta dai signori CARLO DEMO, Presidente; DOMENICO BERTORELLI e ALBERTO PITTAVINO, Vice Presidenti; NICOLA GRASSI, Direttore Anziano; LUIGI DELLAVALLE, Consigliere anziano e dall'egregio Avv. Cav. ALFREDO BOUVIER, Consulente legale, dopo aver in tre sedute esaminato accuratamente il nuovo Statuto-Regolamento ed introdotto in esso alcune modificazioni, plaudiva all'opera del Socio PIETRO TERRESTRE, e mandava, con voto favorevole, il detto Statuto-Regolamento così modificato all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. — E l'Assemblea Generale nelle due sedute del 12 e del 23 settembre, udita la lettura della rela-



zione e delle modificazioni ed aggiunte proposte, approvava articolo per articolo e quindi complessivamente il nuovo Statuto-Regolamento, e ordinava che venisse adottato a partire dal 1<sup>o</sup> novembre 1900.

Il 29 luglio stesso anno S. M. UMBERTO I veniva da mano scellerata rapito all'affetto degli italiani e l'Associazione, che si onorava di averlo suo Presidente Onorario, volle tributare alla sacra di Lui memoria l'omaggio di doverosa riconoscenza, assistendo, in forma ufficiale per invito di S. E. Monsignor Vescovo, al solenne funerale celebratosi il 9 agosto nella Cattedrale di S. Donato, e per invito dell'II.mo signor Sindaco, alla solenne commemorazione tenutasi il 28 ottobre nel Teatro Sociale, dall'On. Comm. Avv. LUIGI FACTA, Deputato al Parlamento Nazionale.

L'Assemblea Generale del 23 settembre, dopo che il Socio PIETRO TERRESTRE aveva mandato un reverente saluto alla memoria del Re UMBERTO, Presidente Onorario dell'Associazione, su proposta del Socio VINCENZO GOITRE, acclamava all'unanimità a suo Presidente Onorario S. M. VITTORIO EMANUELE III, che si degnava di accettare l'offerta di Presidenza.

I risultati delle innovazioni apportate non tardarono a farsi sentire coll'entrata considerevole di nuovi Soci e s'iniziava un nuovo, insperato rigoglio di vita per l'Associazione. Ma a questo punto un pericolo non meno grave per la vita del Sodalizio che il passato coléra, sovrastava: la crescente prosperità attirò i cupidi sguardi di politicanti di allora, i quali attendevano il momento opportuno per un'invasione. E fu



così che, dapprima timidamente, alla chetichella, poi con ritmo sempre crescente fino a divenire impetuoso, s'infiltrarono nei ranghi nuovi elementi (i soci effettivi, da 262 che erano nel 1900, raggiunsero ad un dato momento del 1906 il numero di 730!) i quali, guidati da' falsi pastori, riuscirono con un colpo di mano ad impossessarsi della Società ed a prenderne le redini. Con tali nocchieri l'Associazione assunse subito un indirizzo che non era affatto consono coi concetti fondamentali a cui si erano ispirati i benemeriti fondatori. La massa sana dei Soci pretendeva invece che tali concetti fossero scrupolosamente rispettati. Furono quindi serrate le file, s'ingaggiò una lotta aspra e tenace, ma il successo coronò lo sforzo. Nel luglio 1906 veniva respinto dall'Assemblea un progetto di Regolamento presentato dal Presidente, e, procedutosi in agosto stesso anno alle elezioni generali, fu ripristinata la primitiva Amministrazione, la quale provvide tosto a quelle modificazioni statutarie atte ad assicurare la maggioranza che l'Associazione Generale degli Operai di Pinerolo avrebbe proceduto nel campo economico coraggiosamente sulla via del progresso, ma non sarebbe venuta mai meno a quei principii fondamentali che fin allora l'avevan fatta vivere e prosperare.

Nella seduta del Consiglio d'Amministrazione delli 15 settembre 1906, i Soci CARLO DEMO, PIETRO TERRESTRE e ALBERTO PITTAVINO venivano chiamati a formare la Commissione incaricata delle modifiche allo Statuto Regolamento Sociale, a cui tosto provvidero,



accompagnando le nuove disposizioni con uno Statuto speciale per la trasformazione del Magazzino di Previdenza in Cooperativa di Consumo.

La Commissione permanente composta dei signori BOUVIER Cav. Avv. ALFREDO, Consulente legale; DASSO ANTONIO, Presidente; GOITRE VINCENZO e MENSA TEOBALDO, Vice-Presidenti; ANGELINO ANTONIO, Direttore anziano e PACCHIOTTI LEOPOLDO, Consigliere anziano, nelle sedute del 24 e 29 settembre e 7 dicembre 1906, mandava con voto favorevole all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le proposte modifiche. Nelle sedute dei giorni 8 e 9 dicembre 1906, oltre le modifiche allo Statuto-Regolamento, l'Assemblea approvava pure la costituzione in Cooperativa di Consumo del Magazzino di Previdenza ed il riconoscimento giuridico dell'Associazione.

Nel febbraio dell'anno 1907 l'Associazione Generale poteva aggiungere nei suoi annali una nuova pagina gloriosa, ottenendo che, sotto i suoi auspici, tutte le Associazioni di Mutuo Soccorso di Pinerolo si riunissero in Federazione.

Nel 1908, celebrandosi il sessantesimo anno di vita con pubblici festeggiamenti, concorsi di musiche operaie e di società corali e coll'intervento di oltre cento Consorelle, si raccoglievano le prime somme di un fondo per l'iscrizione dei soci alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Nel 1911 l'Associazione partecipava nuovamente alla grande Esposizione internazionale di Torino, sia pro-



muovendo ancora una gita collettiva delle Associazioni del Circondario all'Esposizione stessa, sia prendendovi parte con una mostra di statistiche e documenti che le valeva l'assegnazione della massima ricompensa ottenibile, il Gran Premio, oltre ad una nuova medaglia del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

E nello stesso anno, pur mantenendo vivo rispetto allo Statuto votato nel dicembre 1906, provvedeva con alcune modifiche a correggere taluni inconvenienti rilevatisi nella sua applicazione.

Tali modifiche, proposte dalla Direzione e approvate dal Consiglio di Rappresentanza nelle sedute 4 e 18 marzo, ebbero parere favorevole dalla Commissione permanente del Regolamento, composta dei signori BADINO rag. GUIDO, Presidente; BOUVIER comm. avv. ALFREDO, Consulente legale; DOSIO GIUSEPPE, Vice-Presidente; RESIALE LORENZO, Direttore anziano, e BARERI GIUSEPPE, Consigliere anziano, in seduta 29 marzo 1911. Approvate poi dall'Assemblea generale dei soci in data 9 aprile 1911, venivano accolte dal Tribunale di Pinerolo con sua ordinanza 11 maggio 1911.

Nel Concorso Nazionale fra Associazioni di mutuo soccorso, bandito nel 1913 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la nostra Associazione conseguì un Diploma di Medaglia d'argento. Dal 1913 il sussidio giornaliero di Cronicismo, da molti anni fissato in L. 0,60, potè essere elevato a L. 0,70.

Sopraggiunta la grande guerra, l'Associazione fu



assai duramente provata per la gran diminuzione dei Soci; inoltre il suo Magazzino Cooperativo, preso fra le strettoie della crisi economica e privato dei migliori e più validi membri dirigenti, destava serie preoccupazioni, per cui l'Amministrazione, con angoscia, dovette decidere di sospenderne il funzionamento e procedere alla liquidazione, mentre ancora erano realizzabili appieno e vantaggiosamente le sue attività.

Dopo la guerra, e col ritorno della vita al ritmo normale, l'Associazione ha ripreso gradatamente la sua ascesa gloriosa nel campo del Mutuo Soccorso e ben si può dire che dal 1920 in poi un'opera silenziosa ma costantemente feconda si va svolgendo nel suo seno. In questo periodo ha aumentato di un buon terzo il suo patrimonio in titoli e riserve, di cui ha specialmente beneficiato la cassa autonoma del Cronismo ed il numero dei Soci si andò aggirando sui 450 Effettivi e 110 Onorari. — Urgevano nuove disposizioni atte soprattutto a rendere l'opera assistenziale verso i Soci più efficiente, in rapporto coi bisogni creati dall'evoluzione dei tempi, approfittando, per quanto era possibile, delle migliorate condizioni economiche del Sodalizio. E, dopo la stabilizzazione della lira, a quest'opera si accinse, - per incarico affidatogli dal Consiglio (seduta 15 febr. 1928) - il socio GASTALDI GIUSEPPE, Segretario Sociale, il quale studiò un piano di modifiche allo Statuto-Regolamento che, mentre si informava pienamente ai più generosi principii, non



tralasciava dovute cautele per la salvaguardia del patrimonio sociale. Tali modifiche, riguardanti 47 articoli dello Statuto-Regolamento, vennero vagliate e confermate dalla Commissione permanente, composta dei signori: CANTARELLA avv. CALLISTO, Consulente legale; DE MARTINI DOMENICO, Presidente; RESIALE LORENZO, Vice-Presidente; PIATTI GIUSEPPE, Direttore anziano; TURLETTI GIO. BATTA, Consigliere anziano; furono approvate dall'Assemblea Generale dei Soci delli 15 aprile 1928 e debitamente accolte dal Tribunale Civile e Penale di Torino.

Vanno segnalati due fatti fra i più significativi del progresso conseguito, e sono:

« l'aumento del sussidio di cronicismo, il quale da alcuni anni si corrisponde in lire 1,25 al giorno » e « la somministrazione dei medicinali al socio infermo, — cosa importantissima, se si considera l'alto costo raggiunto dai medesimi, e soprattutto ancora, se si tien calcolo che i farmaci sono forniti senza limitazioni per le «specialità». —

Ma un premio veniva a coronare lo sforzo compiuto dall'Amministrazione e dai Soci, e questo fu primieramente la grandiosa dimostrazione ricevuta nella celebrazione dell'80° anniversario di fondazione dalle Autorità e da uno stuolo di Consorelle venute anche da lontani paesi nonostante che l'Amministrazione avesse disposto di dare alla festa un carattere semplice, familiare, locale. Resterà indimenticabile per Soci l'imponente riunione dell'8 luglio 1928, di 715



commensali, composti d'Autorità, dei rappresentanti l'Ente Nazionale della Cooperazione, di camerati Mutualisti d'ogni dove: tutti attestanti la propria stima e fraterno amore per la Società Madre e inneggianti alle sue fortune ed ai comuni ideali della Cooperazione!

Nello stesso anno si effettuava l'Esposizione Nazionale ed Internazionale di Torino e la prima Esposizione Nazionale della Cooperazione in Roma. La Società partecipò ad entrambe e venne insignita della medaglia d'oro, significativa distinzione che costituisce anch'essa il più ambito premio alle sue fatiche. Nell'occasione la Cassa di Risparmio di Torino volle pure, colla gentilezza e generosità che la distingue, farle dono di una magnifica medaglia di bronzo.

L'antica Associazione non riposa però sulle passate glorie: col sorgere di nuove, imponenti istituzioni statali per l'assistenza e la fratellanza sociale, essa vede la fiamma dell'ideale che fu unico suo miraggio nella lunga vita vivificarsi d'un tratto, ingigantirsi le mille volte; benedice all'artefice prodigioso di tanto progresso: **BENITO MUSSOLINI** ed è più orgogliosa che mai di sentirsi oggidì, anzichè Maestra, umile collaboratrice nell'opera grandiosa! Fin dal 1927 si è inquadrata nell'ambito nazionale aderendo all'Ente Nazionale della Cooperazione. Curò la diffusione della Carta del Lavoro fra i proprii Soci. Arricchì la sua biblioteca di libri e pubblicazioni illustranti le opere del Regime — e particolarmente le nuove legislazioni:



« corporativa » e « del lavoro ». — Ed oggi guarda arditamente e fiduciosa al futuro.

Conchiude quindi questi cenni storici con un'affermazione che vuol essere anche mònito ad un tempo: La prima Associazione operaia sorta in Italia, che non ha nulla da rinnegare nel suo limpidissimo passato, ama, ama d'inalterabile affetto tutti coloro i quali, in ogni tempo, con purezza d'intenti l'hanno accompagnata e sorretta nel suo talvolta penoso cammino, e quando l'Uomo che oggi regge le sorti del Paese chiama a raccolta i *degni* figli d'Italia, per ottenere, nel lavoro, nell'armonia delle classi e colla collaborazione di tutti, il bene supremo della Patria nostra, i suoi Soci (alieni per natura da retoriche e vane esteriorità) ergono il capo e rispondono ad una voce: *Non vogliamo figurare in seconda fila!*

(Il Plebiscito del 24 marzo 1928 ne ha dato fulgida prova!).

---



## ORDINANZA DEL TRIBUNALE

---

*Il Tribunale Penale e Civile di Pinerolo*

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori avvocati GRIMALDI DIEGO, Giudice anziano ff. di Presidente, RANZA GIOVANNI e DELLA CHIESA DI CERVIGNASCO, Giudici.

Visto il ricorso del Presidente della Società Generale Operaia, coi documenti uniti e le favorevoli conclusioni del Ministero Pubblico.

Ritenuto l'adempimento delle condizioni volute dalla legge.

In base all'art. 4 della legge 15 aprile 1866, n. 3818.

Ordina la trascrizione e l'affissione dello Statuto della Società Generale degli Operai di Pinerolo, stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale in data otto e nove dicembre 1906; registrato detto Statuto addì 24 corrente mese, n. 660, vol. 56 gratis.

Pinerolo, 26 Dicembre 1906.

*All'originale firmati:*

*Il Presidente ff. GRIMALDI e G. BIAMINO, Cancelliere.*

Visto per deposito nella Cancelleria:

Registro d'ordine	N. 405
Registro trascrizioni	» 449
Registro Società	
Volume documenti	» 340

Pinerolo, 13 Febbraio 1907.

Il Cancelliere del Tribunale *firmato* G. BIAMINO.



---

# STATUTO - REGOLAMENTO

---

## CAPO I.

### Scopi e sede dell'Associazione

**Art. 1.** — Sotto l'egida dello Statuto del Regno venne fondata il 12 ottobre 1848, ed autorizzata con R. Decreto 10 luglio 1849, l'attuale Associazione Generale degli Operai di Pinerolo, con sede propria, in via Silvio Pellico, 7, la quale ha per iscopo:

a) di sussidiare i soci in caso di malattia; di provvedere alla loro cura medica ed agli occorrenti medicinali;

b) di accordare sotto determinate condizioni, e in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ai soci inabili al lavoro;

c) provvedere agli onori funebri dei soci oppure accordare sussidi alle famiglie dei soci defunti;



d) di favorire ed incoraggiare l'istruzione, principalmente elementare e professionale, per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai soci e ai figli di soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente di distinsero nello studio.

**Art. 2.** — L'Associazione è aderente all'Ente Nazionale della Cooperazione.

## CAPO II.

### **Categorie dei Soci**

**Art. 3.** — L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci divisi in due categorie: **Effettivi** ed **Onorari**.

**Art. 4.** — Possono far parte dell'Associazione:

a) quali soci effettivi gli operai propriamente detti, gli agricoltori, gl'impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un'arte, una industria o un commercio, e che, all'epoca della loro ammissione, non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi di età superiore ai quindici anni;

b) quali soci onorari i cittadini di ambo i



sessi che ne facciano richiesta, e che si obblighino al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici.

Tutti i soci sì effettivi che onorari, debbono far constare della loro effettiva residenza nel Comune di Pinerolo da più di sei mesi.

### CAPO III.

#### **Ammissione dei Soci**

**Art. 5.** — La tassa d'ammissione è stabilita nel modo seguente:

dai 15 ai 21 anni compiuti:	gratuita
dai 21 ai 30 » »	L. 6,—
dai 30 ai 35 » »	» 12,—
dai 35 ai 40 » »	» 20,—
dai 40 ai 45 » »	» 40,—

Dai 45 anni compiuti la tassa aumenta di lire 40 per ogni anno fino agli anni 50 compiuti. Non si accettano soci oltrepassanti gli anni 50.

La tassa d'ammissione può, su domanda del richiedente, essere pagata in sei rate mensili a partire dalla data dell'ammissione.

**Art. 6.** — La tassa d'ammissione verrà ridotta alla metà per coloro che, per iniziativa di uno o più soci, e collettivamente e contem-



poraneamente, in gruppi non inferiori di 10, verranno ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè ciascuno di essi non superi i 40 anni: sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 30 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

**Art. 7.** — Per essere ammesso quale socio effettivo, sia isolatamente che in gruppo, il richiedente deve far domanda alla Direzione sopra apposito modulo rilasciato gratuitamente e a semplice richiesta dalla Segretaria Sociale.

A detta domanda controfirmata da un socio dovranno unirsi i documenti con cui il richiedente comprovi:

a) L'effettiva residenza nel Comune di Pinerolo da più di sei mesi (certificato di residenza);

b) un'età non minore di 15 anni compiuti e non maggiore di 50 (certificato di nascita);

c) una condotta onorata ed operosa (certificato penale);

d) un guadagno giornaliero non inferiore a lire 8,— (attestato di un socio).

Sono dispensati dal presentare il certificato



penale gli addetti a pubbliche Amministrazioni.

All'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di lire 5.

**Art. 8.** — Il richiedente verrà poi presentato da un membro delegato della Direzione al medico sociale, per la voluta dichiarazione di sanità.

**Art. 9.** — Trascorsi quindici giorni, durante i quali la domanda verrà pubblicata per estratto all'albo dell'Associazione, il Consiglio addiverrà alla votazione per l'accettazione o no dell'aspirante.

**Art. 10.** — Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti.

La deliberazione del Consiglio è inappellabile, e qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. 7, e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

**Art. 11.** — L'ammissione data, pel pagamento dei contributi e per l'anzianità sociale dal primo giorno del mese in cui ebbe luogo.

**Art. 12.** — Tenendo conto del deposito fatto, il socio, appena ammesso, dovrà pagare alla Segreteria sociale la prima quota mensile, il



prezzo del libretto e del distintivo sociale e la tassa d'ammissione, salvo, per quest'ultima, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 5.

#### CAPO IV.

### **Doveri e diritti dei Soci effettivi**

**Art. 13.** — Ogni socio effettivo, colla richiesta d'iscrizione, tacitamente si obbliga di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dell'Associazione, di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio, e di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri, sia per far parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse sociale.

**Art. 14.** — Tutti i soci effettivi, ad eccezione degli infermi e dei cronici, sono tenuti ad intervenire alle Assemblee Generali ed alle sepolture di consoci, secondo le norme fissate dagli Art. 42, 43, 71 e 130, sotto pena della multa di lire 1.

**Art. 15.** — Il contributo mensile per la categoria dei soci effettivi, è fissato in L. 3,—, e deve essere versato da ciascun socio a mani



dell'Esattore sociale nell'ufficio dell'Associazione prima della scadenza di ogni mese.

**Art. 16.** — I soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali incorrono nella multa di cent. 30 per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

**Art. 17.** — Il ritardo del pagamento di tre quote mensili consecutive porta ai soci la perdita di qualsiasi diritto verso l'Associazione.

Però i soci stessi saranno riammessi nei loro diritti acquisiti, purchè presentino in tempo utile, cioè prima della loro cancellazione dai ruoli, l'attestato di sanità rilasciato dal medico sociale, e paghino la multa stabilita dall'articolo 16.

**Art. 18.** — Il ritardo del pagamento di sei quote mensili consecutive porta la cancellazione dai ruoli.

**Art. 19.** — L'Associazione non è in obbligo di fare eccitamenti ai morosi, e risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano essi stessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto.

**Art. 20.** — I soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.

In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali,



e dovranno sottostare a tutte le penalità portate dal presente Statuto.

**Art. 21.** — I soci effettivi, appena ammessi, hanno diritto all'assistenza medica ed alle medicine; dopo il noviziato di sei mesi, agli onori funebri di cui all'art. 42 ed al sussidio ordinario di malattia o di cronicità; e, dopo cinque anni d'anzianità sociale, al funerale a spese dell'Associazione, a norma dell'Art. 44.

**Art. 22.** — I soci effettivi abitanti fuori della Città non hanno diritto all'assistenza medica ed alle medicine e restano dispensati dagli obblighi di cui all'Art. 14.

Il perimetro urbano che delimita la zona cittadina verrà stabilito dall'Assemblea e indicato su apposito quadro nella sede sociale.

**Art. 23.** — I soci malati possono farsi curare, a proprie spese, da un medico di loro confidenza. Ma dovranno presentare ogni otto giorni il certificato di continuata malattia. Però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il socio malato dal medico sociale. Va da sè che in tal caso anche la spesa dei medicinali è a carico del socio.

**Art. 24.** — Il sussidio ordinario giornaliero per le malattie temporanee decorrerà dal secondo giorno susseguente a quello della notificazione di malattia alla Segreteria sociale.



L'entità del sussidio è stabilita come segue per giorni novanta :

al socio che usufruisce dei medicinali, in lire 2,25;

al socio che non usufruisce dei medicinali, in lire 3,—;

trascorso tale periodo, se la malattia continua, il sussidio è ridotto alla metà per altri giorni 90, e poi ad un quarto sino a guarigione e per un periodo non superiore ad altri 180 giorni, salvo il disposto degli art. 31 e 33.

**Art. 25.** — Al socio che ricadesse ammalato dopo aver percepito sussidio per la stessa causa durante l'anno, o per qualsiasi causa prima che siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo sussidio percepito, il sussidio verrà liquidato in base all'articolo precedente, come se il nuovo periodo di malattia fosse la continuazione di quello anteriore.

E' fatta eccezione per i casi di malattie causate da disgrazie accidentali, come rotture, ferite e simili, per cui dovrà essere corrisposto il sussidio senza tenere conto di quelli già percepiti.

**Art. 26.** — Se la malattia dura da un anno e qualora si verificano nel socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal medico sociale, o da una consulta di



medici, si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il socio abitualmente inabile al lavoro; e, risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel socio il diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. 24 per le sole malattie temporanee, salvo il disposto degli art. 31 e 33.

La relazione dei medici sociali o dei membri della consulta dovrà essere scritta e circostanziata.

**Art. 27.** — Il sussidio per le malattie veneree e per quelle prodotte da ubbriachezza o da risse, decorre unicamente per le giornate in cui il socio è obbligato a letto per ordine del medico curante od è ricoverato in qualche stabilimento sanitario.

**Art. 28.** — Durante la malattia e la convalescenza il socio non potrà uscire di casa che nelle ore destinategli dal medico curante, o darsi a qualsiasi lavoro o fatica, nè recarsi fuori della residenza senza la permissione del medico curante, vidimata dal medico sociale.

**Art. 29.** — Per quelle malattie che non obbligano al letto, il socio deve recarsi dal medico sociale ogni tre giorni nelle ore stabilite.

**Art. 30.** — Durante la convalescenza il socio ha il dovere di presentarsi al medico sociale



una volta ogni cinque giorni e nelle ore che gli saranno indicate.

Non ha obbligo di attenersi a questa ultima prescrizione il socio che, per ordine del medico curante, passa i giorni di convalescenza fuori della città.

I soci che, in seguito a prescrizione medica, devono sottoporsi a qualche cura speciale fuori della città, hanno diritto al sussidio, purchè si uniformino alle disposizioni del 3° alinea dell'articolo 39.

**Art. 31.** — I soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo in base alle categorie seguenti:

1<sup>a</sup>) soci che vennero colpiti dall'invalidità dopo 15 anni di anzianità sociale: sussidio intero;

2<sup>a</sup>) soci che ne furono colpiti prima: metà sussidio.

I predetti soci dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'apposito Regolamento per la prescrizione del Regolamento per la Cassa Cronici. (Capo XX).

**Art. 32.** — I soci effettivi aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio



militare, avranno, senz'altro, diritto al sussidio ordinario di cronicismo di 1<sup>a</sup> categoria.

**Art. 33.** — I soci affetti da malattia cronica che non costituisce incapacità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero, sulle entrate della cassa mutuo, eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, durante l'incapacità al lavoro.

**Art. 34.** — Non saranno ammessi al godimento del sussidio di cui all'art. 33 i soci riconosciuti ancora capaci di ritirare un guadagno giornaliero superiore alle lire 4,— dall'esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

**Art. 35.** — Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. 33 se avverrà, per due anni consecutivi, che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della cassa-mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammissione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della cassa-mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

**Art. 36.** — Per conseguire qualsiasi specie



di sussidio, i soci che vi avranno diritto dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali, ed il sussidio di malattia decorrerà solo dal giorno in cui venne effettuato il versamento delle quote arretrate.

**Art. 37.** — Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'articolo 15.

**Art. 38.** — Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al socio trovato al lavoro, o che frequenti, senza speciale permesso del medico sociale, le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce il sussidio.

Il socio che sia riconosciuto in modo certo aver simulato la malattia, non avrà diritto a nessuna specie di sussidio, e potrà con deliberazione della Direzione essere punito con una multa estensibile fino a lire ottanta, senza pregiudizio delle pene previste dagli articoli 167 e 169.

I membri del Consiglio e della Direzione che incorreranno nelle pene stabilite in quest'articolo, s'intenderanno decaduti dalla carica, e non potranno più essere rieletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

**Art. 39.** — Il socio residente fuori del luogo



della sede sociale, per la denuncia di malattia dovrà inviare alla sede sociale, entro i primi otto giorni, il certificato del medico curante (conforme al modulo annesso al presente Statuto), debitamente legalizzato dal Podestà locale.

In caso di ritardo il detto certificato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla presentazione di esso, fermo, per la decorrenza del sussidio, il disposto dell'art. 21.

Il socio dovrà inoltre far pervenire ogni dieci giorni e fino a completa guarigione, il certificato di continuata malattia alla sede sociale.

Pei degenti in qualche stabilimento sanitario, si terrà valida la dichiara rilasciata dalla Direzione dell'Istituto.

La Direzione potrà derogare dalla disposizione contenuta nel presente articolo quando abbia ragioni sufficienti di ritenere che il socio si trovasse nell'assoluta impossibilità di ottemperarvi.

**Art. 40.** — I soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative.



Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione di certificato rilasciato dal medico sociale.

I soci così riammessi, per gli effetti del presente Statuto non perderanno l'anzianità sociale.

**Art. 41.** — La sorveglianza degli infermi è affidata esclusivamente alla Direzione ed al Consiglio di rappresentanza.

**Art. 42.** — Al decesso di un socio, sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, cento soci e due consiglieri, invitati per turno, con facoltà di farsi surrogare, i consiglieri da altri consiglieri, ed i soci da altri soci, o da un membro della loro famiglia purchè di età non inferiore ai quindici anni, accompagneranno, colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

Essi saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicanti il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella sala sociale per recarsi alla sepoltura.

**Art. 43.** — Il corteo si formerà dalla sala



sociale, per essere completato a partire dal luogo in cui ha inizio la sepoltura; i soci dovranno recare ben visibile all'occhiello il distintivo sociale, e accompagneranno il defunto fino al cimitero. Ivi giunti, dal Consigliere saranno ritirati i singoli biglietti di avviso, il corteo verrà sciolto e la bandiera, per cura del bidello e del portabandiera, sarà avvolta nella relativa custodia e riportata alla sede sociale.

In assenza del Consigliere funzionerà uno fra i soci più anziani fra quelli comandati per turno.

**Art. 44.** — L'Associazione provvede alla sepoltura dei soci effettivi che hanno compiuto i cinque anni di anzianità sociale, con un funerale di quarta classe.

**Art. 45.** — Fermo il disposto dell'articolo 42, agli eredi del socio defunto che ne facciano richiesta, verrà corrisposta integralmente la somma stabilita per la sepoltura a norma dell'art. 44, lasciando ad essi la facoltà di disporre pel funerale nel modo che crederanno più opportuno, sempre che esso non risulti di grado inferiore a quello provvisto dall'Associazione.

**Art. 46.** — Agli eredi del socio residente fuori di Pinerolo verrà accordata la stessa



somma colla deduzione delle spese di viaggio per una rappresentanza di almeno sei soci (compreso il porta-bandiera) qualora venga richiesta dagli stessi eredi in tempo utile, e sempre quando la somma occorrente pel viaggio non superi la somma di cui all'art. 45.

**Art. 47.** — Si intenderanno per eredi diretti:

1° — il coniuge (purchè convivente),

2° — i figli,

3° — i genitori,

e per eredi indiretti chi presenterà legale espressione delle ultime volontà del socio defunto. In mancanza di essi e dopo tre mesi dalla morte del socio il sussidio sarà corrisposto a chi comproverà con documenti autentici di aver sostenute le spese funebri.

**Art. 48.** — Qualsiasi sussidio che gli interessati non abbiano provveduto a riscuotere entro i tre mesi, s'intenderà prescritto e devoluto alla Cassa Cronici.

## CAPO V.

### **Diritti e doveri dei soci onorari.**

#### **Benemeriti dell'Associazione**

**Art. 49.** — I soci onorari devono pagare il contributo annuo di lire dodici, che verrà esatto entro il primo semestre di ogni anno,



salvo quando non sia stata fatta la dichiarazione di volerli pagare a quote mensili o trimestrali.

**Art. 50.** — I soci onorari possono prendere parte alle elezioni ed essere nominati nelle Commissioni.

Hanno facoltà di intervenire a tutte le adunanze dell'Associazione, cogli stessi diritti e cogli stessi doveri dei soci effettivi.

**Art. 51.** — Saranno dichiarati benemeriti dell'Associazione quelle persone che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'Associazione, od abbiano erogato, a pro della medesima, somme o sostanze ragguardevoli.

Il Consiglio conferirà ai dichiarati benemeriti un attestato di benemerenza sociale.

**Art. 52.** — Al decesso di un socio onorario o di un benemerito dell'Associazione si seguirà il disposto dell'art. 42.

## CAPO VI.

### **Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni consorelle**

**Art. 53.** — La Direzione tratterà reciprocamente con qualunque altra Associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione al 1°



ed al 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel Congresso di Asti nel 1853 :

1°. Ogni socio che si diparte da una Associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quest'Associazione, salvo a regolare i conti in fin d'ogni anno (per le quote pagate e pei sussidi ricevuti) coll'Associazione da cui si è dipartito;

2°. Quando poi il socio, come sopra dipartitosi da una Associazione, dichiara di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammissione, purchè non abbia oltrepassato l'età prescritta di 35 anni e sia dichiarato in salute;

3°. Il socio ammesso a norma del patto precedente, cadendo ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per conto dell'Associazione dalla quale si è dipartito, nel qual caso sarà tenuto conto delle quote da esso pagate.

L'anzianità del socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, daterà dal giorno della sua nuova ammissione.

**Art. 54.** — Il socio che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici gior-



ni successivi alla partenza; altrimenti in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

**Art. 55.** — Il socio che desidera aggregarsi presso l'Associazione della nuova sua residenza, dovrà ottenere dalla Direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia, e conterrà formale richiesta all'Associazione consorella di reciproco trattamento a norma dell'art. 53.

La lettera di reciproco trattamento sarà rilasciata gratuitamente al socio che ne farà domanda.

Parimenti non sarà concessa l'aggregazione di nessun socio a quest'Associazione, senza simile autorizzazione dell'Associazione a cui il richiedente appartiene.

## CAPO VII.

### **Rappresentanza**

### **Amministrazione, Elezioni**

**Art. 56.** — L'azione dell'Associazione è esercitata :

1. Dall'Assemblea generale;
2. Dal Consiglio di Rappresentanza;
3. Dalla Direzione;
4. Dal Presidente.



**Art. 57.** — L'Assemblea generale è costituita dai soci di tutte le categorie.

Il Consiglio di Rappresentanza è composto dal Presidente e da 20 Consiglieri.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri devono essere scelti nella categoria dei soci effettivi.

La Direzione è composta del Presidente, di un Vice-Presidente e di sette Direttori.

**Art. 58.** — L'Assemblea generale dei soci elegge il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio di Rappresentanza.

Il Consiglio di Rappresentanza elegge nel suo seno la Direzione nella sua prima seduta.

Gli eletti durano in carica un anno.

**Art. 59.** — Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni.

I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno: nel primo anno mediante estrazione a sorte, e dopo per anzianità di nomina.

I funzionari scadenti sono rieleggibili, salvo il disposto degli art. 38, 3° alinea, e 147.

**Art. 60.** — Nel corso dell'anno, verificandosi vacante la carica di Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre 6 mesi, si provvederà alla surrogazione immediata con apposita straordinaria elezione, e l'eletto durerà in carica fino al ter-



mine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

**Art. 61.** — In assenza del Presidente, e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, il Vice-Presidente ne farà le veci; ed in sua assenza ne farà le veci uno dei Direttori per ordine di anzianità.

**Art. 62.** — Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione, il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

**Art. 63.** — Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto nel caso in cui il Consiglio sia ridotto a meno di 15 membri compreso il Presidente.

Però quando il Consiglio sia ridotto a meno di 11 membri, compreso il Presidente, si faranno tosto le elezioni generali.

Quando si fanno le elezioni generali si addiviene pure alla nomina del Presidente, e decadono tutte le Commissioni.

**Art. 64.** — Quando avranno luogo, nel secondo semestre dell'anno, le elezioni generali, non si faranno più le elezioni parziali stabilite dal presente Statuto-Regolamento, e gli eletti dureranno in carica fino all'epoca delle ordinarie elezioni parziali dell'anno successivo, fatte in conformità dell'art. 72.



Tale disposizione si applicherà pure per la durata in carica del Presidente.

**Art. 65.** — Salvo il caso di cui agli articoli precedenti, i Consiglieri anzitempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

**Art. 66.** — Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri o di Direttori rimarrà in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

**Art. 67.** — Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio o delle Commissioni padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero.

**Art. 68.** — Se l'elezione portasse nel Consiglio congiunti previsti dall'articolo precedente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano d'associazione dal più anziano.

**Art. 69.** — Non possono essere eletti a Consiglieri :

- a) i minori di anni 21;
- b) gli analfabeti;
- c) gli stipendiati od in qualunque modo salariati dall'Associazione;
- d) i debitori di tre mesi o più di contributo sociale;



e) i debitori a qualunque titolo della medesima;

f) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, lite vertente, oppure che hanno direttamente o indirettamente parte in servizi, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Associazione;

g) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime;

h) i soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno;

i) i soci residenti fuori di Pinerolo.

**Art. 70.** — La Direzione ogni anno nel mese di settembre compilerà la lista dei soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti, e per le contestazioni rimetterà la lista degli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista che per l'anno non potrà più essere modificata salvo che si tratti di elezioni straordinarie, per le quali il Consiglio dovrà, quindici giorni prima provvedere all'aggiunta di quei soci che a tale epoca hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali.



**Art. 71.** — Tutti i soci di qualsiasi categoria sono elettori, purchè capaci ad obbligarsi (cioè aventi non meno di 21 anni di età), siano in regola nei pagamenti e la loro iscrizione nell'Associazione dati da un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

**Art. 72.** — Per la prima domenica di dicembre d'ogni anno l'Associazione sarà convocata in Assemblea Generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verificasse vacante, dei Consiglieri richiesti per completare il Consiglio e dei Sindaci.

**Art. 73.** — Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 13 e non dovranno essere chiuse prima delle ore 17, e prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

**Art. 74.** — L'ufficio elettorale sarà composto dal Presidente e da quattro soci effettivi, dei quali due più anziani e due meno anziani dell'Associazione, scelti dal Presidente fra i primi venti o più soci che si troveranno nell'aula all'ora dell'apertura.

L'ufficio elettorale sarà assistito in tutte le operazioni dal Segretario dell'Associazione.

**Art. 75.** — Tre membri dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.



**Art. 76.** — Nessuno potrà essere ammesso a votare se non iscritto nella lista degli elettori affissa nell'aula.

**Art. 77.** — A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori scrive il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista.

**Art. 78.** — Il numero dei Consiglieri da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggersi.

Però nel computo dei quattro quinti verificandosi una frazione, il socio elettore ha diritto di votare per il numero intero immediatamente superiore.

**Art. 79.** — Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i Consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

**Art. 80.** — La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere del medesimo formato di quelle fornite dalla Direzione e senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Le schede stampate che portassero cancellati dei nomi, saranno valide pei soli nomi non cancellati e per quelli scritti.



**Art. 81.** — L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico e quelle altre indicazioni che si usano nell'Associazione per distinguere il candidato dagli omonimi.

**Art. 82.** — Sono nulle le schede nelle quali è scritta la sola indicazione *riconferma*, quelle in cui l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'articolo precedente, e quelle che portano segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

**Art. 83.** — Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri da eleggere e i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto.

Però verificandosi in qualche scheda scritto il nome e cognome appartenenti a due o più soci, senza altra indicazione, il voto sarà attribuito al socio notoriamente candidato.

**Art. 84.** — All'ora stabilita, conformemente al disposto dell'art. 73, il Presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di riscontro di cui all'art. 77 e procede allo spoglio delle schede.

**Art. 85.** — Qualunque contestazione o pro-



testa sollevata, sia durante la votazione che durante lo spoglio delle schede, dovrà essere tosto iscritta a verbale dal segretario e firmata dal socio o dai soci interessati.

Le schede contestate verranno firmate a tergo dal socio che le contesta e da un membro dell'ufficio elettorale, chiuse e sigillate in un pacco recante all'esterno le firme dei componenti il seggio.

Dette schede si consegneranno dal Presidente al Collegio dei probiviri, i quali decideranno in merito, senza appello, unitamente ai reclami di cui all'alinea primo del presente articolo.

**Art. 86.** — Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida, si richiede l'intervento di almeno un quinto dei soci residenti, e, non risultando tale numero, sarà riconvocata l'Assemblea per la successiva domenica, nella quale saranno valide le elezioni qualunque sia il numero dei votanti.

**Art. 87.** — Terminato lo spoglio e fatto il computo dei voti, qualora non vi siano contestazioni, il Presidente ne proclama l'esito da inserirsi al verbale firmato da tutti i componenti il seggio.

**Art. 88.** — Se vi sono contestazioni che possano pregiudicare l'esito della votazione,



la proclamazione verrà fatta dal Collegio dei probiviri.

**Art. 89.** — Il Presidente eletto nelle elezioni generali entrerà in carica il giorno dopo le elezioni e dovrà tosto promuovere dai nuovi Consiglieri la loro adesione e fissare apposita adunanza per l'insediamento del Consiglio e per la nomina della Direzione.

La mancanza di rinuncia per parte degli eletti equivarrà ad accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'articolo 91.

**Art. 90.** — Il Presidente sarà eletto a maggioranza assoluta di voti, ed occorrendo ballottaggio, questo si farà nella successiva domenica, tra i due candidati che nella prima votazione ottennero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell'eletto si farà tosto luogo a nuove elezioni.

**Art. 91.** — Secondo l'ordine seguente la maggioranza dei voti indicherà:

a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;



b) gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzitempo cessati.

**Art. 92.** In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione.

**Art. 93.** — Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di medico, segretario ed esattore, i quali devono però essere iscritti in una delle due categorie di soci dell'Associazione.

## CAPO VIII.

### **Attribuzioni dell'Assemblea generale dei Soci Referendum**

**Art. 94.** — L'Assemblea generale dei soci:

a) nomina il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci;

b) discute ed approva l'annuo conto amministrativo;

c) delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire tremila, e sulle introduzioni di innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle lire seicento annue;



d) discute ed approva le variazioni e le modificazioni allo Statuto sociale;

e) a richiesta del socio interessato, delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione;

f) delibera inappellabilmente intorno a richiami fatti dalla maggioranza dei soci effettivi residenti contro le deliberazioni della Direzione o del Consiglio;

g) delibera intorno alla fusione, all'aggregazione o alla federazione colle Associazioni Consorelle;

h) delibera intorno alle materie iscritte all'ordine del giorno ad istanza anche di un solo socio effettivo, fatto, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

**Art. 95.** — Quando le proposte indicate ai comma *c, d, e, f, g*, possono semplificarsi in modo da risolversi colla sola affermazione o negazione, avrà luogo il *referendum* fra tutti i soci aventi i requisiti stabiliti dall'art. 71.

**Art. 96.** — Il *referendum* sarà deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta, o in seguito a domanda firmata da almeno un quinto dei soci effettivi residenti.

**Art. 97.** — Il Consiglio, quando non crede opportuno indire una seduta straordinaria,



fissa nella prima seduta ordinaria il giorno in cui dovrà aver luogo il *referendum*.

Dalla deliberazione del Consiglio alla data del *referendum* dovranno trascorrere almeno 15 giorni e non più di 30, e durante questo periodo la Direzione dovrà renderne avvertiti i soci e far loro conoscere e spiegare colla maggior diffusione possibile le proposte da votarsi.

**Art. 98.** — In una stessa convocazione non si può votare più d'una proposta, ed i relativi quesiti dovranno esser redatti in forma chiara e concisa in modo che i votanti abbiano a rispondere soltanto col *sì* o col *no*.

**Art. 99.** — Sulla scheda di votazione i quesiti dovranno essere stampati. Di fronte ai medesimi i votanti dovranno apporre la risposta scrivendo *sì* o *no*.

Ogni altra indicazione è vietata sotto pena di nullità della scheda.

Tutte le altre norme di votazione sono identiche a quelle stabilite per le elezioni dei Consiglieri.

**Art. 100.** — La votazione dovrà farsi sempre in giorno festivo, e potranno votare tutti i soci che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 71.

**Art. 101.** — Qualora il numero dei votanti



fosse inferiore al quinto dei soci iscritti, le proposte s'intenderanno decadute.

## CAPO IX.

### **Attribuzioni del Consiglio di Rappresentanza**

**Art. 102.** — Il Consiglio di Rappresentanza riceve dall'Assemblea pieni poteri nei limiti tracciati dal presente Statuto, del quale provvede all'esecuzione; è facoltativo però al Consiglio di provvedere in via provvisoria ai casi non previsti dal presente Statuto con apposite deliberazioni, le quali dovranno rimanere pubblicate per copia all'albo dell'Associazione ed essere stampate e distribuite ai soci, conservandone in apposito registro l'originale.

**Art. 103.** — Il Consiglio di Rappresentanza :

a) approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea Generale;

b) approva le deliberazioni prese dalla Direzione;

c) delibera intorno all'ammissione, sospensione ed espulsione di soci;



d) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati e dei salariati dell'Amministrazione e dei medici sociali;

e) accerta mensilmente le entrate, le spese ed i sussidi accordati agli ammalati;

f) nomina i probiviri, il consulente legale e tutte le altre Commissioni;

g) indice il referendum ed approva la convocazione dell'Assemblea;

h) stabilisce l'impiego dei capitali disponibili;

i) autorizza il Presidente a stare in giudizio nell'interesse dell'Associazione;

l) delibera sopra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Presidente o alla Direzione o all'Assemblea Generale.

## CAPO X.

### **Attribuzioni della Direzione**

**Art. 104.** — La Direzione rappresenta l'Associazione per delegazione del Consiglio di Rappresentanza; veglia al regolare andamento dell'Amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio o a quanto è dal presente Statuto prescritto, attenendosi scrupolosamente ad essi.



In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

**Art. 105.** — Spetta alla Direzione:

a) di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno;

b) di stabilire e pubblicare alla porta della Sala sociale l'orario d'ufficio per gl'impiegati, e di farlo eseguire puntualmente;

c) di proporre la nomina ed il licenziamento degli stipendiati e dei salariati, e la nomina delle Commissioni al Consiglio di Rappresentanza;

d) di sospendere gli impiegati ed i salariati, riferendone al Consiglio per gli opportuni provvedimenti;

e) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare nel bilancio;

f) di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

g) di provvedere, coadiuvato dal Consiglio, alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;



h) di provvedere agli onori funebri dei soci defunti;

i) di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria;

l) di infliggere l'ammonizione o di sospendere dal diritto di voto i soci incorsi nelle pene stabilite dall'art. 166;

m) di presentare all'approvazione del Consiglio il bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura, e, per le opportune osservazioni, il conto annuale amministrativo, colla relazione dei sindaci;

n) di verificare mensilmente la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli articoli 17 e 18;

o) di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferire al Consiglio nei casi più importanti.

**Art. 106.** — Al conto annuale amministrativo la Direzione unirà il conto morale ed economico della sua gestione, indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.



**Art. 107.** — Sempre quando la Direzione provvederà per propria iniziativa, nei limiti della sua competenza, o fuori di essa, nei casi di urgenza, dovrà presentare all'approvazione del Consiglio le sue deliberazioni.

**Art. 108.** — Il Presidente, o chi ne fa le veci, e i Direttori sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento dei doveri del loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali, e della osservanza dello Statuto Sociale.

Cessa tale responsabilità nel Direttore che avesse fatto risultare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone partecipazione ai Sindaci, o che per motivo giustificato non fosse stato presente alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

## CAPO XI.

### **Collegio dei Sindaci**

**Art. 109.** — Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri scelti in qualunque categoria di soci, nominati ogni anno dall'Assemblea in occasione delle elezioni dei Consiglieri colle stesse norme, ma con distinta votazione.

**Art. 110.** — Il Collegio dei Sindaci deve:



a) stabilire d'accordo colla Direzione la forma dei bilanci;

b) sottoporre a continuo esame e in ogni caso, almeno ogni trimestre, i libri dell'Associazione;

c) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;

d) riconoscere, almeno una volta al mese, l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie appartenenti all'Associazione;

e) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

f) curare che vengano scrupolosamente osservate tutte le disposizioni dello Statuto-Regolamento;

g) convocare l'Assemblea straordinaria ed anche l'ordinaria in caso di ommissione da parte degli Amministratori;

h) intervenire a tutte le adunanze del Consiglio.

**Art. 111.** — I Sindaci hanno nel Consiglio voto consultivo, e possono far inserire negli ordini del giorno di questo e della Direzione quelle proposte che credessero opportune.

I Sindaci estendono le loro attribuzioni a tutti i rami dipendenti dall'Associazione.

**Art. 112.** — I soci possono sempre ricorrere al Collegio dei Sindaci per accertare la lega-



lità delle deliberazioni, o all'Assemblea Generale se si tratta dell'espulsione di soci.

Il termine utile per presentare il ricorso di appello è fissato ad un mese dalla data della dichiarazione contestata.

## CAPO XII.

### **Collegio dei Probiviri e Consulente legale**

**Art. 113.** — Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti ogni 5 anni dal Consiglio di rappresentanza fra i soci effettivi e onorari dell'Associazione.

I probiviri non possono coprire nessun'altra carica.

**Art. 114.** — Il probiviro eletto con maggior numero di voti, convoca nei quindici giorni successivi alle elezioni il Collegio dei Probiviri per scegliere nel proprio seno il Presidente.

**Art. 115.** — Il Collegio dei Probiviri definisce inappellabilmente le controversie d'indole personale od amministrativa, che possano sorgere tra i soci, e tra questi e l'Amministrazione o qualunque altra Commissione, salvo



per l'espulsione dei soci, i quali hanno sempre il diritto di ricorrere all'Assemblea.

**Art. 116.** — Le questioni sottoposte al Collegio dei Probiviri devono essere esaminate, discusse e definite colla presenza almeno di tre membri e dopo aver sentito le parti in causa.

**Art. 117.** — Il termine utile per ricorrere ai Probiviri è di un mese.

**Art. 118.** — La Direzione ed il Consiglio per guida e norma delle proprie deliberazioni potranno ricorrere al Consulente legale, nominato ogni anno dal Consiglio nella sua prima seduta.

**Art. 119.** — Il Segretario compilerà su apposito registro, tutti i verbali della Commissione di Sindacato e di quella dei Probiviri.

### CAPO XIII.

#### **Attribuzioni dei funzionari**

**Art. 120.** — Il Presidente è capo dell'Associazione, ed ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nell'Amministrazione sociale; esercita il potere esecutivo sociale e rappresenta l'Associazione rispetto ai terzi in giudizio e fuori; sovrintende a tutti gli uffici



ed alle aziende sociali, vigila l'andamento dei servizi e la tenuta dei registri; stipula i contratti deliberati dall'Assemblea, dal Consiglio di Rappresentanza e dalla Direzione; firma gli atti, la corrispondenza ed i mandati di pagamento; convoca l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio e la Direzione, e può intervenire in tutte le Commissioni, assumendo la Presidenza in quelle che non hanno Presidente; sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei soci.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'amministrazione ed agli atti per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse dell'Associazione, riferendone nella prossima seduta, al Consiglio od alla Direzione.

Egli non potrà mai firmare, colla qualifica di Presidente dell'Associazione qualsiasi atto, dichiarazione o pubblicazione, non riguardante gli interessi dell'Associazione, nè prender parte a qualsiasi manifestazione estranea agli scopi dell'Associazione stessa.

**Art. 121.** — Il Segretario tiene la contabilità sociale e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali



Commissioni, e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto annuo amministrativo; disimpegna ogni altra mansione riflettente l'Amministrazione e la contabilità, e controfirma tutti gli atti di Amministrazione.

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio di tutti i registri, documenti e titoli, e di tutte le lettere e carte riflettenti l'Associazione.

Potranno essere addetti alla Segreteria impiegati e salariati nominati dal Consiglio a seconda dei bisogni, ed a questi potranno essere dal Consiglio d'Amministrazione affidate le mansioni anche fra quelle di competenza del Segretario.

**Art. 122.** — L'Esattore deve dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a lire duemila.

Egli osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; cura l'esazione di tutte le entrate sociali e paga tutti i mandati regolarmente spediti.

E' responsabile delle somme esatte: presenta mensilmente al Consiglio la situazione di cassa, ed al principio di ogni mese rimette al Segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo.

Si reca dai pigionali per esigerne i fitti.



Presenta mensilmente a richiesta della Direzione la nota dei soci effettivi incorsi in multa o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 16, 17 e 18, e dà pure l'elenco delle esazioni da eseguirsi per contributi di soci onorari, indicando le quote già esatte durante l'anno.

Non riceve contributi dai soci effettivi multati se non col pagamento delle multe, nè quote dei soci decaduti senza esplicito consenso scritto della Direzione.

Non potrà ritenere presso di sè una somma superiore alle lire duemila. Ogni eccedenza dovrà versarsi presso la locale Cassa di Risparmio.

**Art. 123.** — Il bidello dell'Associazione è sotto l'immediata dipendenza del Presidente, o di chi per esso, esclusivamente pel servizio dell'Associazione.

Egli porta a domicilio dei soci gli avvisi sociali; interviene alle sepolture e a qualsiasi adunanza tenuta dall'Associazione.

Si reca dai Soci Onorari per esigerne i contributi, che verserà tosto all'Esattore.

E' specialmente incaricato della pulizia dei locali sociali, e disimpegna tutte le incombenze ordinategli dal Presidente o da chi per esso.



## CAPO XIV.

### **Attribuzioni dei Medici sociali**

**Art. 124.** — I Medici sociali :

a) rilasciano gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nell'Associazione, facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona avessero rinvenuti;

b) a richiesta, si recano sollecitamente dai soci infermi, si accertano della natura ed importanza della malattia e, all'occorrenza, rilasciano la dichiarazione di malattia che essi devono far pervenire entro le 24 ore alla Sede sociale;

c) visitano e curano i soci infermi sì effettivi che aggregati;

d) ricevono pure in casa, o in luogo da destinarsi e nelle ore stabilite, i soci affetti da malattie che non obbligano al letto;

e) trasmettono alla Sede sociale, non appena che il socio sia guarito, la relativa dichiarazione di sanità;

f) fanno settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun socio, e non appongono la propria firma alle richieste di sussidio, se loro non risulta posi-



tivamente essere i richiedenti: inabili al lavoro;

g) rilasciano tutte quelle dichiarazioni che possono occorrere a norma del presente regolamento, o che venissero richieste dai soci o dalla Direzione.

**Art. 125.** — Nella spedizione dei diversi attestati, i Medici devono attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quanto dal medesimo sarà ravvisato conveniente.

**Art. 126.** — Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nell'Associazione devono contenere la dichiarazione che l'ammittendo è sano e robusto; che può essere iscritto, e che nella sua persona non si riscontra nessuno dei vizi d'organismo sotto indicati, nè qualsiasi altro che possa recare impedimento alla sua accettazione:

- a) abito scrofoloso manifesto;
- b) abito etico dinotante disposizione ad etisia;
- c) abito cardiaco con manifesta palpitazione;
- d) ernia benchè compressa da bendaggi;
- e) erpete manifesto con eruzione nella pelle;
- f) oftalmia scrofolosa sifilitica;
- g) epilessia o mal caduco;



h) diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche;

i) imperfezioni alle estremità, causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

L'ernia potrà, nei casi benigni, non costituire ostacolo all'accettazione del richiedente, qualora egli dichiari di rinunciare ad ogni soccorso per malattie, diretta o indirettamente, dipendenti da essa.

## CAPO XV.

### **Adunanze**

**Art. 127.** — Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

**Art. 128.** — Le adunanze ordinarie dell'Assemblea Generale dei soci hanno luogo due volte all'anno:

a) per le elezioni: nella prima domenica di dicembre (art. 72);

b) per la discussione ed approvazione del conto amministrativo: entro il primo trimestre di ogni anno.

Le adunanze straordinarie dell'Assemblea Generale dei soci e il *referendum* hanno luogo in tempo indeterminato.



**Art. 129.** — L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente per iniziativa della Direzione, previa approvazione del Consiglio.

Però il Presidente convocherà l'Assemblea anche quando la maggioranza dei soci effettivi residenti, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 71, ne faccia domanda motivata per iscritto.

**Art. 130.** — Tanto per le adunanze ordinarie quanto per quelle straordinarie dell'Assemblea, tutti i soci, coi requisiti stabiliti dall'art. 71, saranno individualmente avvertiti per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

Nessun socio potrà entrare nella sala delle adunanze senza la presentazione del suddetto invito.

**Art. 131.** — Le adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo nella terza domenica del mese.

Però è in facoltà del Consiglio stesso di variare l'ora e il giorno delle adunanze ordinarie, quando speciali circostanze lo richiedano.

Le adunanze straordinarie del Consiglio hanno luogo quando non siasi potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie, e nei casi imprevisi e d'urgenza.



**Art. 132.** — I Consiglieri dovranno sempre essere individualmente avvisati con biglietto indicante il giorno e l'ora dell'adunanza e gli oggetti a trattarsi.

**Art. 133.** — L'ordine del giorno delle sedute consigliari sarà pubblicato all'albo dell'Associazione a partire dal giorno antecedente all'adunanza.

**Art. 134.** — Le adunanze ordinarie della Direzione hanno luogo al sabato sera: potrà la Direzione essere convocata in via straordinaria, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

**Art. 135.** — Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, ma non vi possono accedere persone estranee all'Associazione, se non richieste per interesse sociale.

Nessun socio potrà chiedere la parola nè intervenire nelle discussioni, se non direttamente invitato dal Presidente, o per spiegare qualche sua proposta iscritta all'ordine del giorno.

Nessun scritto o stampato e nessuna proposta può essere presentata al Consiglio senza essere stata prima esaminata dalla Direzione.

Quando trattasi di persone il Consiglio terrà seduta privata, e potrà pure tener seduta pri-



vata, quando, con apposita deliberazione, lo crederà opportuno.

Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto, e rimanere a capo scoperto.

**Art. 136.** — Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno: ogni altra deliberazione è nulla.

**Art. 137.** — Per ogni adunanza il Presidente, prima di aprire la discussione, farà dare lettura dell'ordine del giorno, e quindi concederà la parola sui singoli argomenti posti in discussione.

In virtù del potere discrezionale di cui è rivestito, potrà sempre togliere la parola a chi devii dall'argomento o porti ragioni oziose, estranee od inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì potrà rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento.

Domandata ed approvata la chiusura della discussione avranno solo diritto a parlare i soci che precedentemente avevano chiesta la parola, il relatore e l'autore della proposta in discussione.

**Art. 138.** — In caso di disordine, o quando il socio profferisce parole od allusioni che possono offendere la suscettibilità del corpo sociale o dei soci, il Presidente procederà con-



tro il disturbatore a norma degli art. 167, 168 e 169 del presente regolamento, e potrà sciogliere l'adunanza.

**Art. 139.** — Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate.

Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle eseguite discussioni per ogni materia trattata.

**Art. 140.** — In via generale le deliberazioni si prendono per votazione palese, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità.

Salvo i casi in cui dal presente Regolamento è stabilito altrimenti, a parità di voti si rimanda la deliberazione ad altra seduta.

Le votazioni palesi si fanno per appello nominale o per alzata di mano; le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

**Art. 141.** — I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore e Consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.



Prima delle apposizioni delle firme i verbali riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati.

**Art. 142.** — Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

**Art. 143.** — Non sono valide le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci senza la presenza di almeno un quinto dei soci.

Non sono valide le deliberazioni del Consiglio prese senza la presenza di almeno 11 consiglieri, oltre il Presidente o chi presiede la seduta.

La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti, e non sono valide le deliberazioni prese senza la presenza di almeno 5 dei suoi membri compreso il Presidente.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Art. 144.** — Tutti i soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano pre-



sentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione.

Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso, non potranno più essere ripresentate.

**Art. 145.** — Tutti i soci possono nelle ore d'ufficio prendere visione dell'elenco generale dei soci e dei verbali del Consiglio che già furono approvati.

—**Art. 146.** — Nelle adunanze sono assolutamente vietate tutte le discussioni che non riflettono direttamente gli interessi delle Associazioni operaie in genere, delle Cooperative di consumo e delle Casse di previdenza per la vecchiaia.

**Art. 147.** — Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.

I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancasero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno,



saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a Consiglieri nell'elezione successiva.

In casi eccezionali e di evidente necessità può il Consiglio accordare congedi speciali ai Consiglieri che ne facciano domanda.

## CAPO XVI.

### **Norme e cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale**

**Art. 148.** — L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) colle tasse di ammissione;
- b) colle quote dei soci;
- c) colle multe;
- d) coi redditi della casa sociale;
- e) cogli interessi del capitale investito in rendita dello Stato, azioni od altri titoli garantiti dallo Stato;
- f) cogli eventuali lasciti e donazioni.

**Art. 149.** — Il patrimonio sociale si divide in due categorie aventi ciascuna una distinta contabilità:

- 1<sup>a</sup> categoria: Cassa Mutuo Soccorso;
- 2<sup>a</sup> categoria: Cassa Cronici.



**Art. 150.** — Appartengono alla Cassa Mutuo:

- a) le tasse di ammissione;
- b) le quote dei soci effettivi;
- c) i redditi della casa sociale (dedotte lire 1000 di cui all'art. 151);
- d) interessi di capitali relativi;
- e) le multe previste dagli art. 16 e 38.

**Art. 151.** — Appartengono alla Cassa Cronici:

- a) le quote dei soci onorari;
- b) le multe d'ogni specie, eccetto quelle indicate dall'articolo precedente;
- c) lire 1000 sul provento affitti della casa sociale;
- d) interessi di capitali relativi;
- e) lasciti e donazioni, e qualunque altro provento non tassativamente destinato alla Cassa Mutuo, o ad altri scopi.

**Art. 152.** — I lasciti o le donazioni che l'Associazione conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi saranno erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

**Art. 153.** — Le spese della Cassa Mutuo si distinguono in sette capitoli:



*Cap. I.* — Sussidi per le malattie temporanee - Medicinali - Spese funebri - Sussidi ai soci cronici giusta il disposto dell'art. 33.

» *II.* — Stipendi, retribuzioni e simili.

» *III.* — Imposte, riparazioni ai fabbricati, assicurazione contro gli incendi.

» *IV.* — Spese pel funzionamento della Biblioteca e per l'assegnamento dei premi d'incoraggiamento.

» *V.* — Oggetti di cancelleria — Registri - Stampe diverse.

» *VI.* — Spese di rappresentanza - Festeggiamenti - Beneficenza.

» *VII.* — Spese diverse.

**Art. 154.** — Le spese della Cassa Cronici si distinguono in due capitoli:

*Cap. I.* — Sussidio ordinario ai soci cronici;

» *II.* — Soccorsi straordinari - Impiego fondi.

**Art. 155.** — La realizzazione delle somme, l'investimento di quelle giacenti, nonchè le variazioni nella forma d'investimento, spettano al Consiglio, il quale deve impiegare i fondi nelle maniere seguenti:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

b) in titoli di prestiti debitamente autorizzati dai Comuni e dalle Provincie;



c) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di credito fondiario;

d) in depositi presso la locale Cassa di Risparmio.

**Art. 156.** — La custodia dei valori sociali, tranne la somma occorrente per le spese ordinarie, è affidata al Presidente, al Segretario e all'Esattore, i quali sono solidariamente responsabili.

**Art. 157.** — Il patrimonio sociale deve risultare da inventario consegnato in apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Previa ricognizione degli oggetti in principio d'ogni anno, esso sarà nuovamente firmato dal Segretario e dal Presidente in carica o da quello entrante.

Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio sociale, si faranno le occorrenti modificazioni con apposite annotazioni e colle debite predette firme.

Annualmente si terrà pure conto del consumo del mobilio.

**Art. 158.** — Il patrimonio sociale non potrà mai essere destinato ad altri scopi che non siano quelli stabiliti dal presente Statuto, e non potrà essere nè in tutto nè in parte alienato senza deliberazione dell'Assemblea Ge-



nerale coll'intervento dei due terzi dei soci iscritti.

**Art. 159.** — In principio di ogni anno dovrà compilarisi il bilancio presuntivo, e nel primo trimestre d'ogni anno, sarà compilato il conto consuntivo dell'anno precedente, ed in esso saranno consegnate tutte le entrate e le spese aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio sociale al principio ed alla fine dell'anno.

**Art. 160.** — Per quanto riflette i soci delle consorelle a quest'Associazione aggregati sarà tenuta a parte una speciale contabilità.

## CAPO XVII.

### **Bandiera sociale**

**Art. 161.** — L'Associazione conserverà la vecchia Bandiera come reliquia preziosa della prima Associazione Generale Operaia inaugurata nel Regno, ed a perenne ricordo delle ottenute libertà statutarie.

**Art. 162.** — La nuova Bandiera sarà esposta al balcone della Sede sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:

a) nel giorno anniversario della fondazione dell'Associazione (12 ottobre);



b) nei giorni in cui avranno luogo le Assemblee generali ordinarie e straordinarie dei soci;

c) nei giorni in cui avranno luogo le distribuzioni dei premi di incoraggiamento;

d) nel giorno della morte e nei successivi, sino al tempo della sepoltura, del Capo dello Stato, dei Presidenti delle Associazioni locali di M. S., dei soci onorari ed effettivi e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

e) nei giorni di feste nazionali.

**Art. 163.** — La nuova Bandiera non potrà uscire dalla Sede sociale se non sarà accompagnata da almeno cinque soci, e se non nelle seguenti occasioni:

a) nel caso dei funerali del Capo dello Stato, dei Presidenti delle Associazioni di M. S., di soci sì effettivi che onorari e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

b) nel caso di congressi o adunate che interessino la Mutualità, la Cooperazione o la Previdenza;

c) nel caso di gite operaie fatte allo scopo di visitare esposizioni, mostre del lavoro, stabilimenti, officine, ecc., per constatare i progressi delle scienze, delle arti e delle industrie;

d) nel caso in cui l'Associazione sia essa



stessa espositrice a qualche mostra delle Associazioni di M. S. o di Previdenza;

e) nel caso in cui l'Associazione deliberasse di onorare qualche socio sì effettivo che onorario, o qualche benemerito dell'Associazione;

f) nel caso in cui l'Associazione, invitata, deliberasse di assistere a feste inaugurali o anniversari di Associazioni di M. S.;

g) nei casi di manifestazioni aventi carattere strettamente patriottico.

**Art. 164.** — Qualora l'Associazione deliberasse di farsi rappresentare in una delle occasioni suddette, la Direzione, occorrendo, nominerà gli opportuni rappresentanti, e ne determinerà, ove d'uopo, l'indennità.

Cessa qualsiasi diritto ad indennità quando cinque soci si offrano spontaneamente per rappresentare l'Associazione e per accompagnare la Bandiera sociale.

**Art. 165.** — La Direzione nomina in ogni anno un Porta-Bandiera ed un supplente.

Essi devono prestar servizio a richiesta della Direzione, saranno responsabili della Bandiera, e dovendo l'Associazione recarsi fuori di Pinerolo, saranno indennizzati del viaggio e del vitto.

La Direzione, avuto riguardo al servizio



prestato, potrà conceder loro alla fine d'ogni anno qualche gratificazione.

## CAPO XVIII.

### **Disposizioni disciplinari**

**Art. 166.** — Saranno sospesi dai diritti di elettorato e di eleggibilità alle cariche sociali e non potranno prender parte alle Assemblies e al *referendum* :

a) i soci effettivi in ritardo di tre mesi nei pagamenti;

b) i soci onorari che da dodici mesi non effettuarono in tutto od in parte il pagamento della loro quota annuale;

c) i soci colpiti da mandato di comparizione o di cattura per qualcuno dei reati pei quali si farebbe luogo all'esclusione dall'Associazione;

d) i soci civilmente interdetti od inabilitati, oppure notoriamente colpiti da malattie mentali.

**Art. 167.** — Saranno sospesi dalla qualità di socio per un termine non maggiore di mesi sei :

a) coloro che, per fruire del sussidio, hanno simulato malattie;



b) coloro che verranno meno al rispetto ed al buon trattamento che devono esistere tra i soci nella sede sociale, oppure quando il socio, con evidente mala fede, per mezzo di parole, scritti o stampati, si sia permesso nei convegni sociali od altrove di denigrare la riputazione dell'Associazione o di qualsiasi socio per ragioni riguardanti l'Associazione stessa;

c) coloro che turberanno l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze.

L'effetto della sospensione priva il socio dei diritti ma non degli obblighi suoi verso l'Associazione.

**Art. 168.** — Cesseranno in qualsiasi tempo dal far parte dell'Associazione coloro a carico dei quali risulti che prima dell'ammissione abbiano subito condanne per le quali non si sarebbe dovuto far luogo all'accettazione, salvo che ne avessero ottenuta la riabilitazione a norma di legge.

**Art. 169.** — Saranno espulsi dall'Associazione:

a) i condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentati ai costumi ed altri delitti infamanti;

b) i colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno dell'Associazione;



c) coloro che saranno causa di disordini nelle adunanze, e che, richiamati al loro dovere dal Presidente, opporranno resistenza;

d) coloro che con parole, scritti o stampati disonorino o compromettano l'Associazione o diffamino i Membri che l'amministrano o qualsiasi socio, sia nella sede sociale od altrove per ragioni inerenti all'Associazione;

e) i recidivi contro il disposto dell'art. 167.

I soci espulsi non potranno più essere riammessi.

**Art. 170.** — L'espulsione di un socio dovrà essere deliberata dal Consiglio colla maggioranza dei due terzi dei votanti, a scrutinio segreto, e dopo aver sentito le difese del socio accusato.

Contro la deliberazione del Consiglio il socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea generale ordinaria.

**Art. 171.** — I soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'Associazione e gli espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso o ad alcuna indennità per le somme da essi versate alla cassa sociale.



CAPO XIX.

**Cautele per lo scioglimento  
dell'Associazione  
e per le modifiche allo Statuto  
Disposizioni diverse**

**Art. 172.** — La presente Associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza dei cinque sesti dei soci effettivi e colla maggioranza dei due terzi dei votanti, anche se l'adunanza non è di prima convocazione.

La deliberazione, per essere valida, dovrà inoltre contenere l'elenco dei soci votanti e l'elenco di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i soci aventi diritto al sussidio di cronicismo.

**Art. 173.** — In caso di scioglimento, il patrimonio della Cassa-Mutuo dovrà essere realizzato ed assegnato a quell'istituto di beneficenza indicato dall'Assemblea stessa dei soci che delibera lo scioglimento.

Il patrimonio della Cassa Cronici dovrà pure essere realizzato ed assegnato a quell'Istituto di beneficenza che ha per scopo di soccorrere i vecchi cronici e indicato pure dall'Assemblea, coll'obbligo di erogarne i frutti a favore dei soci dichiarati cronici all'epoca



dello scioglimento e dei soci che successivamente diventassero tali, purchè soci effettivi alla stessa epoca.

**Art. 174.** — Pei lasciti e le donazioni che l'Associazione avesse conseguito per un fine determinato avente carattere di perpetuità si osserveranno le leggi vigenti sulle Opere Pie.

**Art. 175.** — La realizzazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, sarà curata dalla Direzione, mediante incanto volontario, in cui si venderanno tutti i mobili ed immobili formanti il patrimonio sociale, e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un notaio.

Una copia della deliberazione di scioglimento, i verbali d'inventario e d'incanto, lo Statuto ed i regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

**Art. 176.** — Le proposte dirette alla modificazione del presente statuto, prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, saranno sottoposte all'esame di una Commissione permanente costituita nelle persone del Consulente legale, del Presidente, del Vice-Presidente, del Direttore e del Consigliere anziano.



**Art. 177.** — I locali dell'Associazione non potranno mai essere adibiti ad altri usi fuorchè a quelli riguardanti esclusivamente l'Amministrazione del Sodalizio.

Nessun registro, documento o contratto potrà essere esportato dai locali sociali. Occorrendo il caso eccezionale di doverlo permettere provvederà il Consiglio con apposite deliberazioni.

**Art. 178.** — I soci non potranno mai addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale per qualsiasi motivo.

## CAPO XX.

### **Regolamento per la Cassa Cronici**

**Art. 179.** — I soci effettivi che si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 31 e 32, in caso di permanente ed assoluta inabilità al lavoro, hanno diritto ad un sussidio di cronicismo nella misura che sarà per risultare in ogni anno dalla preventiva ripartizione delle annuali entrate ordinarie di detta Cassa in eguali proporzioni per ogni categoria di soci cronici.

**Art. 180.** — Le entrate annuali ordinarie della Cassa Cronici sono :



- a) le intiere quote dei soci onorari;
- b) gli interessi di capitali;
- c) le multe d'ogni specie, salvo quelle previste dagli art. 16 e 38;
- d) lire 1000 sul provento affitti della casa sociale.

**Art. 181.** — La misura in cui sarà corrisposto il sussidio ai riconosciuti cronici, verrà, per cura della Direzione, stabilita nella prima quindicina di gennaio d'ogni anno in base ai ruoli ed alle entrate ordinarie dell'anno precedente; e quindi portata alla prima successiva seduta ordinaria del Consiglio di Rappresentanza per l'approvazione.

Il sussidio si corrisponderà invariabilmente nel corso dell'anno nella misura come sopra stabilita ed a mesi maturati.

I sussidi che per decesso, sospensione o per qualsiasi altra causa rimarranno inesatti, saranno devoluti all'aumento del capitale di detta Cassa, e non si dovrà quindi tener calcolo dei medesimi nello stabilire la misura del sussidio dell'anno successivo.

**Art. 182.** — Le domande per conseguire il sussidio di cronicismo verranno accettate dalla Direzione nel corso dell'anno con tutto il mese di novembre, ed i soci riconosciuti cronici non avranno diritto al sussidio che dal 1° gennaio dell'anno successivo.



**Art. 183.** — La Direzione delegherà due dei suoi membri ad assistere alla visita sanitaria dei richiedenti il sussidio di cronicismo, ed, occorrendo, provvederà perchè sia nominata una consulta di medici.

La relazione del dottore sociale e dei membri della consulta dovrà essere scritta e circostanziata.

**Art. 184.** — I soci residenti fuori del luogo della Sede sociale, per conseguire detto sussidio, dovranno presentarsi personalmente alla Sede predetta, ed ivi uniformarsi all'articolo precedente.

In caso di legittimo impedimento, la Direzione prenderà quelle misure di precauzione che ravviserà opportune.

**Art. 185.** — Nel mese di dicembre d'ogni anno il Consiglio provvederà per l'ammissione dei soci al sussidio di cronicismo.

**Art. 186.** — Ai soci affetti da cronicismo causato da malattie veneree, il sussidio è limitato ad un anno.

**Art. 187.** — Le malattie provenienti dall'abuso del vino, liquori, o da risse provocate, non danno diritto al sussidio di cronicismo.

Sorgendo sospetto di tali malattie, la Direzione sospenderà l'ammissione al sussidio, as-



sumerà le debite informazioni al fine di accertarsi delle abitudini del socio, come pure dell'origine della malattia, e se la rissa fu da esso provocata o no.

**Art. 188.** — La Direzione dichiarerà sospeso il sussidio ai soci cronici trovati al lavoro o sorpresi in istato di ubbriachezza, avvertendo immantinenti l'interessato della presa deliberazione.

Contro tale deliberazione il socio potrà porgere reclamo al Consiglio di Rappresentanza, e questo dovrà provvedere nel termine di giorni trenta dal ricevuto reclamo sulla definitiva decadenza o riammissione al sussidio.

**Art. 189.** — La Direzione, ove lo creda necessario, potrà sottoporre i soci cronici a visite sanitarie in qualunque epoca; sarà però sempre obbligatoria una visita medica nel mese di novembre di ogni anno.

**Art. 190.** — Il godimento del sussidio non dispensa i sussidiati dall'obbligo del pagamento dei contributi mensili.

A tempo debito, nell'atto della riscossione del sussidio, sarà ritenuta al socio la quota del mese in corso.

**Art. 191.** — Venendo a risultare dalle dichiarazioni mediche, che un sussidiato sia ristabilito, previa deliberazione del Consiglio,



cesserà al medesimo il sussidio di cronicismo, e, cadendo ammalato in seguito, sarà sussidiato colle norme stabilite per le malattie temporanee dopo un mese però dalla cessazione del sussidio di cronicismo.

## CAPO XXI

### **Norme e disposizioni per la distribuzione dei premi di incoraggiamento**

**Art. 192.** — Nell'intento di favorire ed incoraggiare l'istruzione, ogni anno ed in epoca da destinarsi, l'Associazione distribuirà premi, consistenti in libretti della Cassa di Risparmio, ai giovanetti d'ambo i sessi, che nell'anno scolastico antecedente, avranno conseguito premi o menzioni onorevoli, o, in mancanza di questi, la miglior votazione finale nelle scuole elementari comunali.

**Art. 193.** — Avranno diritto al premio di cui nell'articolo precedente:

a) i figli dei soci effettivi, purchè si trovino in regola nei pagamenti, ed abbiano almeno un anno di anzianità sociale;

b) gli orfani dei soci effettivi, che fecero



parte dell'Associazione almeno per cinque anni.

**Art. 194.** — L'entità del premio sarà in relazione ai fondi disponibili, al numero delle domande, e al merito dei premiandi.

**Art. 195.** — Altri premi d'incoraggiamento saranno conferiti ai soci o ai figli di soci, di cui nell'art. 193, che frequentano scuole serali o festive elementari o professionali comunali, che nell'anno antecedente meritavano premi o menzioni o, in mancanza di questi, la miglior votazione finale.

Detti premi consisteranno in libri, oggetti per uso scolastico, utensili, strumenti da lavoro, ecc. a seconda della scuola frequentata e della professione esercitata da ciascuno dei premiandi.

Sugli oggetti dati in premio sarà indicato nel modo più conveniente, il nome del premiando e quello dell'Associazione che conferisce il premio.

**Art. 196.** — Le domande per conseguire alcuno dei suddetti premi d'incoraggiamento dovranno essere presentate alla Direzione, munite dei relativi certificati, entro il mese di luglio.

**Art. 197.** — Di anno in anno, nel mese di agosto, il Consiglio stabilirà la somma ne-



cessaria per tutti i suddetti premi, e approverà l'elenco dei premiandi presentato dalla Direzione.

**Art. 198.** — Per quanto non è tassativamente prescritto dal presente Statuto-Regolamento si ricorrerà alle disposizioni sancite dai vigenti codici civile e di commercio ed alla legge comunale.

**Art. 199.** — Qualunque disposizione contraria alle presenti, rimane abrogata.

---

Il presente Statuto-Regolamento venne, articolo per articolo e quindi complessivamente, discusso ed approvato nelle Assemblee Generali dei soci tenutesi nei giorni 8 e 9 dicembre 1906; poi modificato nell'Assemblea 9 aprile 1911 e successivamente nell'Assemblea 15 aprile 1928-VI.

---

*Pinerolo, anno 1929-VII E. F.*

*Il Segretario*  
G. GASTALDI

*Il Presidente*  
DE-MARTINI DOMENICO

---



---

---

**MODULO DI DICHIARA DEL DOTTORE**

per i soci dimoranti fuori di Pinerolo  
e non aggregati ad altra Associazione

---

*Il sottoscritto, Medico esercente nel Co-  
mune di....., dichiara che il signor  
....., abitante in.....  
di professione....., Socio appa-  
tenente all'Associazione Generale degli Operai  
di Pinerolo, come da Libretto N..... trovasi  
affetto da..... ed è impossibilitato  
al lavoro dal giorno .....*  
*....., il ..... 19*

IL DOTTORE

Legalizzazione del Podestà  
o dell'Associazione Gene-  
rale Consorella



---

## INDICE DEI CAPITOLI

---

ELENCO SOCI FONDATORI . . . . .	Pag.	3
BREVI CENNI STORICI . . . . .	»	5
ORDINANZA DEL TRIBUNALE . . . . .	»	22

### STATUTO REGOLAMENTO

CAPO	I. Scopi e sede dell'Associazione	Pag.	23
»	II. Categorie dei Soci . . . . .	»	24
»	III. Ammissione dei Soci . . . . .	»	25
»	IV. Doveri e diritti dei Soci effettivi	»	25
»	V. Doveri e diritti dei soci onorari - Benemeriti dell'Assoc.	»	39
»	VI. Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni Consorelle .	»	40
»	VII. Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni . . . . .	»	42
»	VIII. Attribuzioni dell'Assemblea generale dei Soci - Referendum .	»	52
»	IX. Attribuzioni del Consiglio di Rappresentanza . . . . .	»	55
»	X. Attribuzioni della Direzione .	»	56



CAPO	XI. Collegio dei Sindaci . . . . .	Pag. 59
»	XII. Collegio dei Probiviri - Consulente legale . . . . .	» 61
»	XIII. Attribuzioni dei funzionari . . . . .	» 62
»	XIV. Attribuzioni dei Medici sociali . . . . .	» 66
»	XV. Adunanze . . . . .	» 68
»	XVI. Norme e cautele per l'impiego e la conservazione del Patrimonio Sociale . . . . .	» 75
»	XVII. Bandiera sociale . . . . .	» 79
»	XVIII. Disposizioni disciplinari . . . . .	» 82
»	XIX. Cautele per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche allo Statuto — Disposizioni diverse . . . . .	» 85
»	XX. Regolamento per la Cassa Cronici . . . . .	» 87
»	XXI. Norme e disposizioni per la distribuzione dei premi d'incoraggiamento . . . . .	» 91
	MODULO DI DICHIARA DEL DOTTORE PEI SOCI DIMORANTI FUORI DI PINEROLO . . . . .	» 94

---



9

1

2

6

8

5

9

2

5

7

1

4



